

**ACCORDO INTEGRATIVO TRA CONFEDILIZIA – SICET, SUNIA, UNIAT, UNIONE
INQUILINI, FEDERCASA E CASSA DI PREVIDENZA AZIENDALE PER IL
PERSONALE DEL MONTE DEI PASCHI DI SIENA**
(art. 2 comma 3 ex L. 431/98 art. 1, D.M. 30.12.2002)

6 ottobre 2005

Fra:

- la Cassa di Previdenza Aziendale per il Personale del Monte dei Paschi di Siena, in persona del Vice Presidente pro-tempore **Florindo Pucci**;
- la **Confedilizia**, in persona dell'Arch. **Paolo Pietrolucci**;

e

- le Organizzazioni Sindacali dei Conduuttori
 - **Sunia**, in persona del Segretario nazionale **Daniele Barbieri**;
 - **Sicet**, in persona del Segretario generale Arch. **Ferruccio Rossini**;
 - **Uniat**, in persona del Presidente **Roberto Scorpioni**,
 - **Unione Inquilini**, in persona di Dr. **Massimo Pasquini**
 - **Federcasa**, in persona di **Gianluigi Pascoletti**

che si dichiarano delegati dalle rispettive associazioni territoriali interessate (Bologna, Cassina dè Pecchi, Castelnuovo Berardenga, Cesate, Colle di Val d'Elsa, Firenze, Grosseto, Latina, Livorno, Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Piombino, Poggibonsi, Prato, Quarto, Roma, Siena, Sovicille) per quanto richiesto a norma di legge,

- *premess*o che per i Comuni predetti le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente Accordo integrativo sono firmatarie degli Accordi territoriali ex art. 2, comma 3 della Legge 431/1998 per gli stessi Comuni, e depositati ai sensi di legge;
- *premess*o che il contratto che regola il rapporto tra proprietà e conduuttori è quello previsto dal D.M. 30.12.2002;
- *premess*o *altres*ì che gli Accordi integrativi di cui all'art. 1 del D.M. 30.12.2002 possono recare solo disposizioni riguardanti i canoni, da definirsi – comunque – all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti dagli Accordi territoriali, e dovendo in ogni caso rimanere ferme le aree omogenee come negli stessi individuate, nonché ogni previsione degli stessi Accordi o di Accordi aggiuntivi non afferente il canone, ferma *altres*ì ogni disposizione degli Accordi territoriali principali o aggiuntivi relativa alla quantificazione di quest'ultimo,

si conviene e stipula

1. il presente Accordo integrativo – a valere per i Comuni come sopra indicati – ex citato D.M. 30.12.2002, contenente i criteri uniformi di cui alla premessa;
2. i canoni riguardanti gli immobili di proprietà della Cassa di Previdenza Aziendale per il Personale del Monte dei Paschi di Siena sono di seguito così stabiliti:

I valori della tabella e le parti omesse sono disponibili presso le [sedi Sicet](#)

LOCALITA'	INDIRIZZO	CANONE / MQ.
-----------	-----------	--------------

BOLOGNA	Via Altobelli, 27/29	
BOLOGNA	Via Saffi, 73	
CASSINA DE' PECCHI	Via Milano, 1	
CASSINA DE' PECCHI	Via Trieste, 1	
CASTELNUOVO BERARDENGA	Via Chianti Classico, 22	
CESATE	Via P. Nenni, 15	
COLLE VAL D'ELSA	Via della Badia, 17/20	
COLLE VAL D'ELSA	Oberdan/Via P. in Piano	
COLLE VAL D'ELSA	Via Voltorno/Via N. Bixio	
FIRENZE	Via B. da Montelupo, 38	
FIRENZE	Via C. Becciolini, 13	
FIRENZE	Via C. Carissimi, 1	
FIRENZE	Via Cesalpino, 1/3/5	
FIRENZE	Via Ricorboli/Lung. Ferrucci	
FIRENZE	Via S. Stefano in Pane, 1/B	
GROSSETO	Via P. Mascagni, 10/12	
LATINA	Via A. Diaz, 16	
LIVORNO	Via della Bastia, 9/11	
MONTERIGGIONI	Loc. Il Braccio	
MONTERIGGIONI	Loc. S. Lucia	
MONTERIGGIONI	Via del Pozzo, 20	
MONTERIGGIONI	V. Val d'Aosta, 14/18	
MONTERONI D'ARBIA	V. Salvemini, 3/17	
PIOMBINO	Via Lerario, 86	
POGGIBONSI	Via Salceto, 7/11	
POGGIBONSI	Via Sangallo, 65	
POGGIBONSI	Via M. Sabotino, 44/48	
PRATO	Via Strozzi, 95	
QUARTO FLEGREO	C.so Italia, 318	
ROMA	Via Brembate, 38/40	
ROMA	V. A. Cabrini, 9/11	
ROMA	Via Canton, 37	
ROMA	Via E. Checchi, 54/60	
ROMA	Via dei Della Bitta, 10	
ROMA	P.zza S.M. Consolatrice, 12/13	
ROMA	Via Picco dei tre Signori	
ROMA	Via Pico della Mirandola, 78	
ROMA	Via S. Martini, 125	
ROMA	Via Spagnoli, 14	
ROMA	Via del Tintoretto, 290/302	
SIENA	Via A. Barili, 9	
SIENA	Via Fiorentina, 16/30	
SIENA	Via Franchi, 1/3	
SIENA	Via M. di Scalvaia, 11	
SIENA	Via Sansedoni, 5	
SIENA	Via Sansedoni, 11	
SIENA	Via Sansedoni, 13	

SIENA	Via U. Benzi, 2/4/6	
SIENA	Pian d'Ovile, 12	
SOVICILLE	Via Poggio Perini, 21/25	

3. la durata dei contratti è di quattro anni più due, con decorrenza retroattiva marzo 2004. Gli aumenti di canone relativi al periodo marzo 2004 – luglio 2005 saranno conteggiati al 50% degli aumenti dei canoni previsti;
4. di adottare – per tutti i Comuni e gli stabili sopra indicati di proprietà della Cassa di Previdenza Aziendale per il Personale del Monte dei Paschi di Siena – il tipo di contratto ex art. 2 comma 3 della legge 431/98 previsto dalla stessa legge all'art. 4 bis (aggiunto dalla legge 8 gennaio 2002) come definito con DM 30/12/2002 che si allega al presente accordo costituendone parte integrante;
5. le superfici degli immobili interessati, e le relative pertinenze, verranno calcolate secondo la normativa ex lege 392/1978, verranno altresì indicati opportuni *coefficienti di conversione*, così come definiti dal DM 30.12.2002 art. 1, per mantenere inalterato il rapporto dei valori minimi/massimi stabiliti dagli accordi territoriali, ove in questi siano stati scelti criteri di calcolo diversi;
6. la ripartizione degli oneri accessori verrà regolata secondo la Tabella allegata al DM 31.12.2002;
7. il presente Accordo, stante la legge, verrà depositato e protocollato presso i Comuni di cui all'elenco in premessa.

Quanto ai rapporti generali e di carattere sindacale:

- le parti, confermano la propria disponibilità a confermare quanto già previsto nel precedente accordo sui seguenti argomenti:
 - impegno a proseguire l'esame delle richieste di tutela sociale nei casi di rinnovi contrattuali in presenza di particolare e inequivocabile disagio sociale dell'affittuario, ad oggi quantificato da un reddito familiare non superiore a due pensioni minime INPS;
 - impegno, nel caso di morosità, inadempienza contrattuale, contenzioso sulla interpretazione delle norme contrattuali, a ricercare in prima istanza una soluzione nelle Commissioni di conciliazione.
- l'aggiornamento dei canoni di locazione avverrà annualmente in maniera automatica sulla base del 75% della variazione, accertata dall'Istat, dell'indice dei prezzi al consumo.

Allegati:

1. Contratto tipo
- *omissis* -

Roma, 6 ottobre 2005

CASSA DI PREVIDENZA AZIENDALE PER IL PERSONALE DEL MONTE DEI PASCHI DI SIENA	f.to Florindo Pucci
CONFEDILIZIA	f.to Arch. Paolo Pietrolucci
SUNIA	f.to Daniele Barbieri f.to Piero Ranieri - Sunia di Roma
SICET	f.to Arch. Ferruccio Rossini f.to Maurizio Savignano – Sicet Roma Lazio f.to Guido Petreni – Sicet Siena
UNIAT	f.to Roberto Scorpioni f.to Behemann Patrizia – Uniat di Roma
UNIONE INQUILINI	f.to Dr. Massimo Pasquini
FEDERCASA	f.to Gianluigi Pascoletti

**“Accordo Integrativo tra Cassa di Previdenza
Aziendale per il personale del Monte dei Paschi di
Siena – Confedilizia E OO.SS. Sunia, Sicet, Uniat,
Unione Inquilini, Federcasa Confsal”**

4 novembre 2008

(art. 2 comma 3 ex L. 431/98; art. 1 D.M. 30.12.2002)

Fra:

- la **Cassa di Previdenza Aziendale per il personale del Monte dei Paschi di Siena**, in persona del Vice Presidente Carlo Magni;
- la **Confedilizia**-Confederazione Italiana della proprietà edilizia, in persona dell'arch. Paolo Pietrolucci anche nella qualità di sub-delegatario delle Associazioni della Proprietà edilizia dei Comuni interessati;

e

le Organizzazioni Sindacali dei conduttori

- **SUNIA**, in persona dei sig.ri Daniele Barbieri, Piero Ranieri
- **SICET**, in persona dei sig.ri Guido Piran, Ciro Grillo, Maurizio Savignano, Guido Petreni
- **UNIAT UIL**, in persona dei sig.ri Roberto Scorpioni, Patrizia Behman.
- **UNIONE INQUILINI**, in persona dei sig.ri Vincenzo Simoni, Guido Lanciano
- **FEDERCASA CONFSAL**, in persona del sig.ri Gianluigi Pascoletti, Aldo Cappelli

che si dichiarano delegati dalle rispettive associazioni territoriali interessate (Bologna, Cassina de' Pecchi, Castelnuovo Berardenga, Cesate, Colle di Val d'Elsa, Firenze, Grosseto, Latina, Livorno, Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Piombino, Poggibonsi, Prato, Quarto, Roma, Siena, Sovicille) per quanto richiesto a norma di legge,

premessò

- che per i Comuni predetti le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente Accordo Integrativo sono firmatarie degli Accordi territoriali ex art. 2, comma 3, della L. 431/1998 per gli stessi Comuni, depositati ai sensi di legge;
- che il contratto che regola il rapporto tra proprietà e conduttori è quello previsto dall'allegato B al D.M. 31.12.2002;
- che gli Accordi integrativi di cui all'art. 1 del D.M. 31.12.2002 possono recare solo disposizioni riguardanti i canoni, da definirsi all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti dagli accordi territoriali, dovendo rimanere ferme le aree omogenee come negli stessi individuate, nonché ogni altra previsione degli stessi o di Accordi aggiuntivi non afferenti il canone, ferma altresì ogni disposizione degli accordi territoriali principali o aggiuntivi relativi alla quantificazione del canone,

si conviene e si stipula

il presente Accordo integrativo, a valere per i Comuni come sopraindicati – ex citato D.M. 31.12.2002 – contenente i criteri uniformi di cui alla premessa, che costituisce parte integrante del presente Accordo:

1- I canoni riguardanti gli immobili di proprietà della Cassa di Previdenza Aziendale per il Personale del Monte dei Paschi di Siena, sono di seguito così stabiliti:

CITTA'	INDIRIZZO	CANONE/MQ
BOLOGNA	VIA ALTOBELLI 27/29	7,800
BOLOGNA	VIA SAFFI, 73/2	8,400
CASSINA DE'PECCHI	VIA MILANO, 1	7,300
CASSINA DE'PECCHI	VIALE TRIESTE, 1	7,300
CASTELNUOVO BERARDENGA	VIA CHIANTI CLASSICO, 22	5,900
CESATE	VIA PIETRO NENNI, 15	7,500
COLLE DI VAL D'ELSA	VIA DELLA BADIA, 17	6,000
COLLE DI VAL D'ELSA	VIA OBERDAN, 25 I	6,300
COLLE DI VAL D'ELSA	VIA VOLTURNO, 5	6,000
FIRENZE	VIA B. DA MONTELUPO, 38	7,200
FIRENZE	VIA BALDOVINI, 1 N. 25	9,500
FIRENZE	VIA G.BECCIOLINI, 13	7,400
FIRENZE	VIA G.CARISSIMI, 1	7,700
FIRENZE	VIA LOMBROSO EX N.121, VIA CESALPINO	8,700
FIRENZE	VIA S.STEFANO IN PANE 1/B	8,000
GROSSETO	VIA MASCAGNI	6,500
LATINA	VIA A.DIAZ, 14	6,200
LIVORNO	VIA DELLA BASTIA, 9	6,100
MONTERIGGIONI	S.S. N. 222 CHIANTIGIANA, 59	6,200
MONTERIGGIONI	VIA DEL POZZO, 20	6,200
MONTERIGGIONI	VIA UOPINI, 2/A	6,200

MONTERIGGIONI	VIA VAL D'AOSTA, 14	6,200
MONTERIGGIONI	VIA VAL D'AOSTA, 18	6,200
MONTERONI D'ARBIA	VIA SALVEMINI, 33	6,400
PIOMBINO	VIA G. LERARIO, 86 I	6,800
POGGIBONSI	VIA MONTE SABOTINO 44/48	6,400
POGGIBONSI	VIA SALCETO, 7	6,400
POGGIBONSI	VIA SANGALLO, 57	6,200
PRATO	VIA STROZZI 95/D	7,500
QUARTO	CORSO ITALIA, 318	5,600
ROMA	P.ZZA S.M.CONSOATRICE 12	7,000
ROMA	V.DEL TINTORETTO 290/302	8,500
ROMA	VIA A CABRINI 9/11	8,100
ROMA	VIA B.B.SPAGNOLI, 14	8,300
ROMA	VIA BREMBATE, 38/40	6,900
ROMA	VIA CANTON, 37	8,200
ROMA	VIA DEI DELLA BITTA, 10	6,900
ROMA	VIA E. CHECCHI, 60	6,900
ROMA	VIA PICCO TRE SIGNORI, 21	8,000
ROMA	V. PICO DELLA MIRANDOLA, 68	8,200
ROMA	VIA S. MARTINI, 125	8,500
SIENA	V. MARTIRI DI SCALVAIA	6,700
SIENA	VIA A. BARILI, 13	6,700
SIENA	VIA A. FRANCHI, 1	6,700
SIENA	VIA A. FRANCHI, 3	6,700
SIENA	VIA A. SANSEDONI, 11	6,700
SIENA	VIA A. SANSEDONI, 13	6,700
SIENA	VIA A. SANSEDONI, 5	6,700
SIENA	VIA BENZI, 2	7,200
SIENA	VIA FIORENTINA. 30	6,700
SIENA	VIA PIAN D'OVILE, 12	8,400
SOVICILLE	VIA POGGIO PERINI, 21	6,500

2- Il presente Accordo si applica ai Contratti di locazione con scadenza tra il 30 giugno 2008 ed il 30 giugno 2012, (periodo di vigenza del presente Accordo);

3- La durata dei contratti è di quattro anni più due, con decorrenza del presente Accordo dal 1 luglio 2008 e scadenza al 30 giugno 2012;

4- Il tipo di contratto adottato è quello ex art. 2, comma 3, della L. 431/1998 come definito all'allegato B del D.M. 31.12.2002;

5- La superficie convenzionale degli immobili interessati, con le relative pertinenze, verrà calcolata secondo la normativa ex art. 13 della L. 392/78;

6- La ripartizione degli oneri accessori verrà regolata secondo la tabella allegata al D.M. 31.12.2002;

7- Il presente accordo verrà depositato presso i Comuni di cui all'elenco in premessa. Quanto ai rapporti generali e di carattere sindacale, le parti dichiarano la propria disponibilità a confermare quanto previsto nei precedenti Accordi sui seguenti argomenti:

- Impegno della Cassa a proseguire l'esame delle richieste di tutela sociale nei casi di rinnovi contrattuali, in presenza di un certificato disagio sociale dell'affittuario, quantificabile in un reddito familiare inferiore al doppio della pensione minima INPS;
- Impegno della Cassa, in caso di inadempienza o contenzioso sulla interpretazione delle norme contrattuali, a ricercare in prima istanza una soluzione nelle Commissioni di conciliazione. Le parti convengono inoltre che:
 - l'aggiornamento dei canoni dell'accordo avverrà - a decorrere dalla data del 01.07.2010 – sulla base del 50% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo dell'anno precedente e annualmente – a decorrere dalla data del 01.07.2011 – sulla base del 75% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo dell'anno precedente.
 - I singoli contratti verranno stipulati con i canoni vigenti in quel momento e verranno aggiornati ad ogni scadenza annuale nel rispetto di quanto previsto al punto precedente.

Roma, 4 novembre 2008

CASSA di PREVIDENZA AZIENDALE per il PERSONALE del MONTE DEI PASCHI DI SIENA

CONFEDILIZIA

SUNIA

SICET

UNIAT UIL

UNIONE INQUILINI

FEDERCASA CONFISAL

Dichiarazione a verbale: la Cassa dichiara che adotterà, nei confronti dei conduttori che hanno usufruito del regime di proroga biennale, tutte le facoltà di legge vigenti per garantire equità di trattamento rispetto ai conduttori che hanno rinnovato il contratto alla scadenza del primo periodo.